

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012

Codice Fiscale n. 91352270374

CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI

Repertorio n. 0361 del 06/05/2015

“SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI COSTITUITI DA LASTRE O MATERIALE DI COIBENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO DERIVANTI DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MAGGIO 2012.

CIG: 57560678BF”

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di maggio (06/05/2015) presso la sede di Viale Aldo Moro, 52, Bologna tra:

- STEFANO BONACCINI, nato a Modena, il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro, 52 – cap. 40127 Bologna (di seguito “Struttura Commissariale”) e
- REGGIANI CLAUDIO, nato a Modena (MO), il 14/09/1968, C.F. RGGCLD68P14F257C, qualità di legale rappresentante di R.I.ECO. srl., con sede legale in Mirandola (MO), via Statale Nord, 162 - cap 41037, iscritta alla sezione Ordinaria il 19/02/1996 del Registro delle Imprese della CCIAA di Modena (MO), C.F. e P. IVA n. 01986780367, Numero REA MO - 257260, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro

46.800,00 (quarantaseimilaottocento/00), iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n. BO/1230, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 10/04/2012, domiciliato ai fini del presente atto in Mirandola (MO), via Statale Nord, 162 - cap 41037 (di seguito nominato “Fornitore”)

PREMESSO

- che il Commissario delegato attraverso l'Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici (di seguito Intecent-ER) ha aggiudicato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi costituiti da lastre o materiale di coibentazione contenente amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, di cui al Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2014/S 100-175044 del 24/05/2014 e pubblicato sulla GUUE 2014S 107-188330 del 5/06/2014 per proroga dei termini, a Programma Ambiente Apuane S.p.A., C.F. 00072670458 e Partita IVA 00710250457, come da determinazione del Direttore Intercent-er n. 187 del 25/07/2014 e da decreto del Commissario delegato ai sensi del DPCM n. 2069 del 25/08/2014;
- che in data 13.11.2014, con repertorio n. 325/2014, è stato stipulato il contratto tra il Commissario Delegato e la società Programma Ambiente Apuane S.p.A. condizionato ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (cfr art. 16, comma 1 del contratto medesimo);
- che con Ordinanza del Commissario n. 4 del 13/01/2015 si è disposto, tra l'altro, il recesso dal contratto di cui sopra e di procedere all'affidamento del contratto pubblico di servizi in esame, mediante interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara di cui

sopra e risultanti dalla relativa graduatoria a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario;

- con nota acquisita al prot. IC. 2015/640 del 29/01/2015 la società R.i.eco. s.r.l., in qualità di soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, dopo l'originario aggiudicatario, come da graduatoria, ha manifestato, a seguito di esplicita richiesta da parte di Intercert-er (nota prot. IC. 2015/634 del 28/01/2015), la disponibilità alla stipulazione del nuovo contratto secondo quanto stabilito dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione del Direttore di Intercert-er n. 19 del 02/02/2015, tra l'altro, si è affidato, ai sensi dell'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il contratto d'appalto di servizi in oggetto a R.i.eco. s.r.l. alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai relativi allegati di cui al bando di gara, disciplinare di gara approvati con determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercert-er n. 116 del 21/05/2014, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per l'offerta;

- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, con esito positivo, come da atti depositati presso Intercert-er;

- che il Fornitore risulta iscritto nella "White-List" ex art. 5bis, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012, (provvedimento di iscrizione prot. n.

50496/2014 del 27/10/2014 emesso dal Prefetto di Modena con validità fino al 26/10/2015); verifica effettuata anche ai sensi dell'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012;

- che con nota della Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale del Governo del 17/03/2015, Fasc. 269/2015/Area 1/Antimafia - Rif. 589 del 27/1/15 è stata rilasciata l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. liberatoria;

- che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso in data 26/02/2015, che certifica la regolarità del Fornitore, in corso di validità;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati nonché il Capitolato Tecnico, i suoi allegati A e B e l'Offerta Tecnica sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto. Il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica, il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali sono parti integranti e sostanziali dello stesso, seppure non materialmente allegati, sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e depositati di comune accordo presso la Struttura Commissariale.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La fornitura del servizio in oggetto è regolata in via graduata:

- dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico e suoi allegati A e B, dall'Offerta Tecnica

del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture e in materia ambientale;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 – Oggetto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni , patti obblighi oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli allegati di cui all'art. 1 che definiscono la disciplina normativa e contrattuale, le modalità di conclusione ed esecuzione del servizio di smaltimento di rifiuti

speciali pericolosi costituiti da lastre o materiale di coibentazione contenente amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Struttura Commissariale a fornire il servizio oggetto del presente contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico e suoi allegati A e B, all'Offerta Tecnica, nonché a prestare i servizi connessi nella misura richiesta dalla "Struttura Commissariale", per un importo contrattuale di Euro 95,33 per tonnellata di rifiuti effettivamente smaltiti, IVA esclusa. I quantitativi sono definiti nel Capitolato Tecnico cui si rimanda (art. 1).

3. In particolare il Fornitore si obbliga a:

- ricevere da apposita/e Ditta/e specializzata/e i rifiuti speciali pericolosi costituiti da lastre o materiale di coibentazione contenenti amianto, anche frantumato (codice CER 17 06 05*) a seguito delle modalità di rimozione e bonifica previste dall'art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, programmando con la/e suddetta/e Ditta/e l'invio settimanale del materiale (come da piano lavoro inviato ad USL territorialmente competente);
- tenere un registro di carico e scarico apposito relativo al materiale contenente amianto proveniente dal cratere sismico, nel quale viene registrato il materiale in ingresso suddiviso per singolo cantiere di provenienza. Tale modello dovrà essere inviato settimanalmente al Commissario Delegato all'indirizzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it;

- nel caso in cui il materiale non sia idoneo alla ricezione (codice CER errato o non previsto, non riconoscibilità del cantiere di provenienza, non idoneo confezionamento del materiale) il Fornitore dovrà rifiutare il materiale ed informare immediatamente il Commissario Delegato all'indirizzo di posta elettronica certificata commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it . La ricezione del materiale implica il suo smaltimento e non sarà responsabilità del "Struttura Commissariale" la non effettuazione del servizio;

- inviare con cadenza settimanale al Commissario Delegato all'indirizzo di posta elettronica certificata commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it

l'attestazione di avvenuto smaltimento del materiale suddiviso per singolo cantiere di provenienza secondo il modello riportato nell'Allegato B del Capitolato tecnico.

4. Fermo restando quanto sopra, la Struttura Commissariale potrà altresì nel corso dell'esecuzione apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

5. Le attività di cui al contratto non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, la Struttura Commissariale può affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti diversi dal Fornitore.

Articolo 4 – Durata

1. Il contratto scade il 31/12/2015.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
3. Qualora la Struttura Commissariale esprima, motivando, un giudizio

di inidoneità, il contratto potrà essere risolto.

4. Se, per qualsiasi motivo cessasse l'efficacia del contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a soggetti diversi dal Fornitore.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati (art. 1), pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Struttura Commissariale e assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Struttura Commissariale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Commissariale e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore consente alla Struttura Commissariale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Struttura Commissariale.

9. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Struttura Commissariale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle

attività di cui al presente contratto.

10. Il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare le norme in materia di antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, impegnandosi a rispettare gli adempimenti ivi connessi.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga altresì:

- garantire la continuità del Servizio;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del contratto anche intervenute successivamente alla stipulazione dello stesso;
- impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione del servizio e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e suoi allegati A e B e nella propria Offerta Tecnica;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Struttura Commissariale di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- applicare secondo quanto stabilito dell'art. 11, comma 10, lett. b) del Decreto legge n. 76 del 28/06/2013, convertito dalla legge n. 99 del 9 agosto

2013 le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi sismici.

- accettare e uniformarsi alle disposizioni e agli obblighi contenuti nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con D.G.R. n. 966/2014, parte integrante del presente contratto.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381

Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 8 – Corrispettivi e fatturazione

1. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della prestazione e di tutti i servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Struttura Commissariale.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il pagamento del corrispettivo da parte della Struttura Commissariale sarà subordinato alla dimostrazione da parte del Fornitore della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei

confronti del proprio personale (es. DURC), all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 10 del presente contratto e alla verifica di iscrizione o di presentazione domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) ex art. 5-bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, come previsto altresì dall'art. 1, comma 5, L. n. 190/2012 e s.m.i.

5. Il pagamento del Servizio di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico sarà effettuato sulla base del monitoraggio delle attestazioni di avvenuto smaltimento del materiale secondo il modello "Allegato B" al Capitolato Tecnico che dovrà essere inviato secondo quanto disposto all'art. 5, punto 4 del Capitolato Tecnico.

6. I pagamenti avverranno a presentazione delle fatture relative all'effettivo smaltimento di un quantitativo superiore alle 1000 tonnellate del materiale oggetto del presente contratto, salvo il saldo finale per il quale verrà liquidato l'importo relativo alle tonnellate effettivamente smaltite.

7. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, dovrà essere in formato elettronico e contenere il riferimento al presente contratto, al CIG, essere intestata alla Struttura Commissariale e trasmessa all'UFE competente, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti.

8. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento: le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione

della verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore.

9. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte della Struttura Commissariale.

10. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.

11. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. e dell'art. 10.

12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o lettera via PEC, da parte della Struttura Commissariale.

Articolo 9 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi per tutta la durata del servizio oggetto del contratto.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Il conto corrente di cui al comma 10 dell'art. 8 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Struttura Commissariale le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.

6. Il Fornitore e l'eventuale subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Struttura Commissariale

e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Struttura stessa.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Struttura Commissariale, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. anche apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m. E' facoltà della Struttura Commissariale richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 – Penali

1. Durante la vigenza del contratto la Struttura Commissariale ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, al fine di assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili alla Struttura Commissariale ovvero per forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la medesima Struttura Commissariale, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

3. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, relativo al mese in cui l'episodio che ha generato l'applicazione della penale si è verificato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento. Le penalità minime che la

Struttura Commissariale contraente si riserva di applicare sono le seguenti:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini di cui ai punti 2 e 4 dell'art. 5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Struttura Commissariale una penale pari ad Euro 30,00 dal 1° al 5° giorno di ritardo, Euro 60,00 dal 6° giorno fino all'adempimento.

4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Struttura Commissariale si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Struttura Commissariale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere richiesti mediante nota di credito o avvalendosi dell'importo versato quale deposito cauzionale.

7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. In tal caso la Struttura Commissariale

ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Struttura Commissariale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

10. La Struttura Commissariale si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 5 (cinque) penali, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 13 a titolo di penalità ed indennizzo, salvo risarcimento per maggiori danni.

Articolo 13 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti il Fornitore costituisce a titolo di cauzione definitiva la polizza fideiussoria dell'importo di euro 358.852,00 (trecentocinquantottomilaottocentocinquantaduevirgolazerozero), non materialmente allegata al presente contratto ma sottoscritta dalle parti in segno di accettazione e depositata di comune accordo presso la Struttura Commissariale.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Struttura Commissariale, fermo restando quanto previsto all'art. 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Struttura Commissariale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Struttura Commissariale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Struttura Commissariale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente

articolo la Struttura Commissariale ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1. sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Struttura Commissariale ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 – Risoluzione

1. Oltre alle cause generali di risoluzione dei contratti e a quanto previsto dal presente contratto, la Struttura Commissariale potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o via PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli allegati di cui all'art. 1.

2. In ogni caso la Struttura Commissariale può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 5 (cinque) documenti di contestazione ufficiale;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo rubricato "Penali";
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di contrattuale, ai sensi dell' articolo rubricato "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e

s.m.i.,

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

- nei casi previsti dagli articoli rubricati: “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”, “Riservatezza”, “Subappalto”, “Trasparenza”.

3. Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r. o via PEC dalla Struttura Commissariale, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

5. La risoluzione del contratto obbliga in ogni caso il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria al fine di assicurare la continuità del servizio residuo.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Struttura Commissariale ha diritto di escutere la cauzione definitiva prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte in percentuale proporzionale

all'importo di quanto non realizzato.

7. Qualora non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a./r. o via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Struttura Commissariale al risarcimento del maggior danno.

Articolo 16 - Recesso

1. La Struttura Commissariale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a./r. o via PEC.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico

del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Struttura Commissariale. In caso di recesso da parte della Struttura Commissariale, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del cod. civ.

Articolo 17 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Struttura Commissariale e/o di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Struttura Commissariale e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Struttura Commissariale, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Struttura Commissariale ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Struttura Commissariale contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19 – Subappalto

1. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto, se non espressamente indicato dallo stesso in sede di gara.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Struttura

Commissariale debitrice e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Struttura Commissariale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 21 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Struttura Commissariale sull'evoluzione tecnica del servizio oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo contratto.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Articolo 22 - Responsabile Tecnico del Servizio

1. Il Fornitore individua l'Ing. STEFANO CARBONI, nato a Mantova (MN), il 07/01/1985, Tel. 0535.615311, e-mail stefano.carboni@acrreggiani.it quale Responsabile tecnico per lo svolgimento dei servizi di cui in oggetto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Struttura Commissariale.

Articolo 23 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Struttura Commissariale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al

Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 24 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Struttura Commissariale è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblico amministrativa mediante autentica delle firme digitali ai sensi dell'art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. Tale scrittura privata autenticata è soggetta a registrazione, in misura

fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di bollo, l'imposta di registro.

4. L'imposta di bollo è assolta mediante apposizione dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo su copia conforme su supporto cartaceo del presente documento elettronico (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17/06/2014).

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a consentire alla Struttura Commissariale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Struttura Commissariale.

Articolo 28 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto;

inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto o di parte di esso da parte della Struttura Commissariale non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 29 Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

1. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori quando operano presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento della Regione Emilia Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 421/2014 ed esteso altresì alla Struttura Commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014 (pubblicato dal sito internet della Regione Emilia Romagna) e dichiara di averne preso conoscenza. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Struttura Commissariale la facoltà di risolvere il contratto

qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

IL COMMISSARIO DELEGATO, Bonaccini Stefano, firma digitale sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata;

IL FORNITORE, RIECO s.r.l., Reggiani Claudio, firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. rilasciata dalla Camera di Commercio di Modena il 14/01/2014 e non revocata.

Il sottoscritto Reggiani Alberto, quale legale rappresentante di Rieco s.r.l. (Fornitore), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 11 (Trasparenza), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Cauzione definitiva), Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22

(Responsabile del Servizio), Articolo 21 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 23 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 25 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Clausola finale), Articolo 29 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario).

IL FORNITORE, RIECO s.r.l., - REGGIANI CLAUDIO, nato a Modena (MO), il 14/09/1968, C.F. RGGCLD68P14F257C, qualità di legale rappresentante di R.IECO. s.r.l., firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. rilasciata dalla Camera di Commercio di Modena il 14/01/2014 e non revocata.

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Nagliati Michela, individuata Ufficiale Rogante per la stipula del contratto con R.IECO., con decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 n. 304 del 16/02/2015 che i signori:

- BONACCINI STEFANO, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in L. n. 122/2012, domiciliato ai fini del presente atto in Viale Aldo Moro, 52;

- REGGIANI CLAUDIO, nato a Modena (MO), il 14/09/1968, C.F. RGGCLD68P14F257C, qualità di legale rappresentante di R.IECO. srl., con sede legale in Mirandola (MO), via Statale Nord, 162 - cap 41037, iscritta alla sezione Ordinaria il 19/02/1996 del Registro delle Imprese della

CCIAA di Modena (MO), C.F. e P. IVA n. 01986780367, Numero REA MO - 257260, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento/00), iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n. BO/1230, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 10/04/2012, domiciliato ai fini del presente atto in Mirandola (MO), via Statale Nord, 162 - cap 41037

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale all'atto, in regola con l'imposta di bollo, che precede.

L'Ufficiale Rogante, Dott.ssa Nagliati Michela, firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. rilasciata da PosteCom CA2 n. 6421, valida sino al 11/12/2017 e non revocata.